

Conducente dei veicoli - sanzioni - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16353 del 17/06/2025 (Rv. 675520 - 01)

Patente di abilitazione alla guida - revoca - Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 224-ter, comma 6, c.d.s. - Estensione alla sanzione accessoria della revoca della patente di guida prevista ex art. 186, comma 2-bis, c.d.s. - Esclusione - Fondamento - Inapplicabilità della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.

La declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 224-ter, comma 6, c.d.s. di cui alla sentenza n. 75 del 2020, non può essere estesa alla sanzione accessoria della revoca della patente di guida ex art. 186, comma 2-bis, c.d.s., essendosi la Corte costituzionale pronunciata sull'irragionevole disparità di trattamento prevista con riguardo alla sanzione accessoria della confisca del veicolo per l'autore del reato di guida in stato di ebbrezza la cui pena sia stata sostituita con la messa alla prova, rispetto a quello la cui pena sia stata sostituita con il lavoro di pubblica utilità in base all'art. 186, comma 9-bis, c.d.s., poiché quest'ultimo non è applicabile ai casi previsti dal comma 2-bis del citato art. 186, ossia all'ipotesi del conducente con accertato tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, che abbia provocato un incidente stradale.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16353 del 17/06/2025 (Rv. 675520 - 01)